

ALLEGATO A

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E UTENTI, ISCRITTE NEL REGISTRO REGIONALE, PER IL SOSTEGNO DEL FUNZIONAMENTO DELLE SEDI/SPORTELLI, EX ART. 12 DELLA L.R. N. 53/2010.

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La Legge Regionale 53/2010 in materia di tutela dei consumatori e degli utenti raccoglie le disposizioni regionali in materia di promozione e tutela del ruolo economico e sociale dei cittadini in qualità di consumatori ed utenti di beni e servizi di godimento individuale e collettivo. A tal fine la Regione Abruzzo promuove tutte le forme associative fra i consumatori e gli utenti purché siano costituite e dirette democraticamente e svolgano iniziative non riconducibili ad attività privata con scopo di lucro, volte a tutelare i diritti dei consumatori ed utenti.
2. Con la legge regionale 53/2010 la Regione persegue tutti quegli obiettivi atti a garantire i diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti.
3. L'art. 12 della L.R. 53/2010 prevede che *“La Giunta regionale, allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, L.R. 53/2010 può concedere contributi, sulla base delle disponibilità di bilancio, a favore delle Associazioni di Consumatori ed Utenti iscritte nel Registro di cui all'articolo 4. I contributi di cui al comma 1, sono concessi annualmente a sostegno del funzionamento delle stesse Associazioni, garantendo parità di trattamento a tutte le Associazioni iscritte nel Registro di cui all'articolo”*.
4. Le Associazioni dei consumatori e Utenti iscritte nel registro Regionale sono in numero di 16 come individuate dal Registro approvato con determina dirigenziale DPH007/22 del 17.05.24 e relativo allegato A.
5. La L.R. n. 1 del 6 febbraio 2025 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027, ha stabilito il rifinanziamento della L.R. 53/2010 assegnando la somma di **€ 46.635,28**, come stabilito con DGR n. 77 del 11.02.25 che approva il Bilancio finanziario gestionale 2025-2027.

Art. 2

Attività finanziabili

1. Sono finanziabili le spese sostenute relative al funzionamento delle Associazioni di Consumatori ed Utenti, iscritte nel registro di cui all'art. 4 della legge regionale n. 53/2010, che perseguono gli obiettivi di cui all'art. 1, commi 1 e 2 della stessa L.R. 53/2010.
2. Le risorse di cui al comma 1, ripartite equamente tra le Associazioni iscritte nel registro regionale, sono destinate al funzionamento delle medesime.
3. Il termine per la realizzazione di ogni singola iniziativa è stabilito al **30 novembre 2025**, decorrenti dalla data di approvazione da parte della Giunta Regionale del presente provvedimento, salvo proroga.

Art. 3

richiesta dei contributi

1. Le Associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte al registro regionale di cui all'art. 4 della L.R. 53/2010, possono fare istanza per ottenere un contributo per il funzionamento delle sedi/sportelli delle associazioni medesime, finalizzato all'informazione, all'assistenza, alla

tutela, alla consulenza e alla formazione dei cittadini consumatori utenti, in coerenza con gli obiettivi di cui all'art. 1 della stessa legge. La domanda di contributo, per le sedi/sportelli regionali, deve essere presentata esclusivamente **dal legale rappresentante dell'associazione regionale** iscritta al suddetto registro. **Le istanze presentate dal responsabile dell'associazione nazionale, dai responsabili provinciali o da altri soggetti operanti all'interno dell'associazione medesima, diversi dal legale rappresentante, sono irricevibili.** L'irricevibilità della domanda di contributo è comunicata, via pec (posta elettronica certificata), dalla struttura regionale competente.

2. La domanda per la richiesta del contributo, deve essere redatta esclusivamente sull'apposita modulistica regionale e trasmessa alla struttura regionale competente in materia di tutela dei consumatori, tramite pec, in formato PDF, entro i termini stabiliti e comunicati dal Servizio competente.
3. La competente struttura regionale effettua l'istruttoria delle domande presentate. La domanda di contributo incompleta può essere integrata dall'associazione istante entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione della struttura regionale medesima. Qualora l'associazione non provveda a trasmettere l'integrazione richiesta entro il termine stabilito la domanda non sarà ammessa a contributo. Della non ammissione viene data comunicazione via pec all'associazione richiedente.
4. La modulistica regionale è approvata con determina del dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela dei consumatori.

Art. 4

Modalità per la concessione dei contributi per la sede/sportello regionale

1. Ad ogni associazione dei consumatori, iscritta al registro di cui all'art. 4 della 10, che presenta domanda di contributo per il funzionamento delle sedi/sportelli regionali utilizzando la modulistica approvata con determina DPH007/32 del 04.07.24, può essere concesso un contributo, sulla base delle risorse disponibili, stabilito sulla base delle effettive accettazioni a contributo che perverranno al Servizio competente, garantendo così parità di trattamento a tutte le Associazioni, ex art. 12 L.R. 53/2010.
2. La sede regionale garantisce l'apertura di uno sportello al pubblico con presenza minima di quattro ore al giorno per cinque giorni alla settimana, oppure più sportelli con presenza minima complessiva di venti ore settimanali per almeno 4 giorni la settimana, con orario non inferiore alle 5 ore giornaliere.
3. Ciascuna sede/sportello regionale è coordinata da un responsabile nominato dall'associazione.

Art. 5

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese riconducibili alle attività di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della L.R. 53/2010, e, segnatamente:
 1. **Spese per il Personale delle associazioni dei consumatori** (dipendente o assimilato), include tutte le spese di personale dipendente o ad esso assimilato nelle forme previste dalla legge, inclusi gli oneri differiti ed escluse le prestazioni professionali. Le retribuzioni del personale non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria né essere al di sotto del minimo sindacale; non verrà preso in considerazione il personale distaccato da altri enti senza oneri per l'associazione;
 2. **spese per consulenze professionali e prestazioni di servizi**, prestate, in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario/attuatore, aventi a contenuto unicamente

l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche oggetto della L.R.53/2010, prestate da imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto, ovvero, per le professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo, di norma di livello universitario, e dotati di adeguata e non occasionale esperienza, comprovata dai relativi curricula che devono risultare agli atti; tali spese di consulenza sono ammissibili purché non riferite a professionisti ricoprenti cariche sociali presso il soggetto attuatore, o non altrimenti collegati ad esso per ragioni di parentela, e purché non riferite a dipendenti del soggetto attuatore; inoltre, per l'ammissibilità della spesa dovrà essere allegata specifica relazione dell'attività oggetto dell'incarico effettivamente svolto;

3. **spese per acquisto apparecchiature, attrezzature e prodotti:** comprende l'acquisto di materiale durevole nuovo, compresi gli arredi, nonché acquisto di prodotti specifici da utilizzare presso le sedi delle Associazioni (sono escluse le manutenzioni che vanno imputate alle prestazioni di servizio e il materiale di consumo quali: carta, toner, ecc., da imputare nell'apposita voce "*spese generali*"), sempre collegati al funzionamento dell'Associazione dei Consumatori e Utenti beneficiaria;
4. **Spese per Comunicazione e pubblicità:** comprende le spese di progettazione (professionali) e realizzazione (tipografia, distribuzione, mezzi di informazione, giornalisti, siti internet, servizi e prodotti necessari per realizzare eventi: stand, materiale espositivo, ecc. Per "pubblicità" si intende la promozione dell'associazione in quanto tale (acquisto di spazi pubblicitari, realizzazione di gadget, volantini, spot, ecc.). La promozione di eventi o attività è compresa nelle spese di "comunicazione".
5. **Spese per Affitti e Utenze:** comprende le spese di affitto dei locali utilizzati per la realizzazione del progetto, nonché le relative spese per le utenze e per i collegamenti internet. Eventuali spese di telefonia/internet mobile, con contratti intestati all'Associazione, sono considerate alla voce "Spese generali".
6. **Spese Generali** (*comprende spese per: carta, toner, cancelleria e materiale di consumo, spese postali, spese per telefonia/internet mobile, con contratti intestati all'Associazione, ed altre spese connesse all'attività relativa alla realizzazione del progetto. Nelle spese generali sono ammesse anche spese forfetarie non documentabili ma dichiarate dal legale rappresentante della stessa Associazione*).

Le spese generali non possono superare il 20% del contributo concesso.

Le spese sostenute per il funzionamento delle Associazioni dei Consumatori individuate sono riconosciute al lordo dell'I.V.A. per i soggetti attuatori per i quali, in base alla specifica normativa vigente, l'imposta in questione rappresenti un costo non recuperabile;

Le spese rendicontate si dovranno riferire ad attività di cui all'art. 1 commi 1 e 2 della L. R. 53/2010. Le suddette spese devono essere dichiarate su apposita modulistica regionale e la struttura regionale competente si riserva la valutazione e l'ammissione di ogni singola voce di spesa.

Art. 6

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili:

- i costi coperti da altre fonti di finanziamento pubblico o privato;
- i costi incongrui o superflui o eccessivi o comunque non adeguatamente giustificati;
- i costi non ricompresi nell'art. 5.

Art. 7

Modalità di liquidazione dei contributi.

1. La struttura regionale competente provvede alla liquidazione dei contributi alle Associazioni dei Consumatori come di seguito riportato:
 - a) liquidazione del 80% del contributo concesso, a seguito della presentazione, da parte delle Associazioni dei consumatori beneficiarie, della richiesta di erogazione del contributo tramite il modello che verrà approvato con successiva determinazione dirigenziale e della descrizione analitica delle attività di funzionamento oggetto del contributo, da presentare al Servizio competente tramite pec all'indirizzo: **dph007@pec.regione.abruzzo.it**;
 - b) liquidazione a saldo del contributo concesso, sulla base delle spese effettivamente sostenute, quietanzate e riconosciute dalla struttura regionale competente, a seguito della presentazione della rendicontazione relativamente alle sedi regionali per i quali il contributo è stato riconosciuto, nonché della documentazione richiesta, ai sensi del successivo art. 8 del presente atto.

Art. 8

Rendicontazione

1. I contributi concessi alle Associazioni per il funzionamento delle sedi/sportelli devono essere rendicontati alla struttura regionale competente entro il **5 dicembre 2025**.
2. La rendicontazione delle spese sostenute non deve essere inferiore all'80% del contributo concesso, pena la revoca del contributo ai sensi del successivo art. 11. Prima di procedere alla revoca la struttura regionale competente richiede eventuali integrazioni al rendiconto.
3. Decorso i termini di presentazione del rendiconto di cui al comma 1 senza che l'associazione beneficiaria abbia provveduto a presentare la relativa rendicontazione, corredata della documentazione presentata **utilizzando la modulistica approvata con determina DPH007/32 del 04.07.24**, la struttura regionale competente procederà alla revoca del contributo ai sensi del successivo art. 11.
4. Le Associazioni dei consumatori beneficiarie devono presentare nei termini previsti, alla competente struttura regionale, il rendiconto della gestione e delle spese sostenute, ripartite per ciascuna voce, per ogni sede/sportello regionale finanziato. Tale rendiconto deve essere presentato utilizzando l'apposita modulistica regionale e dovrà essere composto dalla seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione, in cui si attesta:
 - l'elenco della documentazione amministrativa-contabile e del consuntivo delle spese sostenute e quietanzate;
 - che i fatti ed i dati esposti nella relazione e nel rendiconto ed eventuali allegati sono autentici ed esatti;
 - che le operazioni cui le spese si riferiscono si sono svolte alle condizioni stabilite dalla presente deliberazione e dalla determinazione dirigenziale di ammissione e concessione del contributo;
 - che la documentazione delle spese presentate a supporto della rendicontazione è, ai fini fiscali e tributari, regolare e le relative liquidazioni sono avvenute nei termini di legge. La responsabilità fiscale e tributaria sulla regolarità di tutta la documentazione è imputabile, in quanto sostituto d'imposta, all'organismo gestore;
 - l'indicazione della sede in cui sono depositati gli originali dei documenti e degli elementi di riscontro;
 - b) Relazione in cui vengono descritte le attività svolte, i dati ed i risultati prodotti su scala regionale e provinciale, anche al fine del monitoraggio e della conoscenza dei risultati conseguiti;

5. Qualora le sedi/sportelli regionali ammessi a contributo siano cofinanziati da altri soggetti pubblici dovrà essere contabilizzata solo la quota parte delle spese sostenute a carico del contributo regionale.
6. Tutti i documenti di spesa devono essere debitamente quietanzati in originale nelle forme di legge e contenere inoltre la seguente dicitura **“il presente titolo di spesa ha usufruito del contributo regionale per il funzionamento della sede/sportello – L.R. 53/2010 anno di riferimento 2024”**
7. Le Associazioni dei consumatori, beneficiarie del contributo, sono tenute a conservare, per la durata di anni cinque, i documenti amministrativi-contabili.
8. In via prioritaria lo strumento di pagamento dovrà essere quello del bonifico bancario. Lo strumento di pagamento utilizzato dovrà essere idoneo a garantire la tracciabilità del pagamento effettuato.

Art. 9

Verifiche relative alle sedi/sportelli regionali

1. La struttura regionale competente effettua verifiche sulla documentazione e sugli elementi dichiarati e presentati dalle Associazioni dei consumatori e sul rendiconto, tramite l'utilizzo della modulistica approvata dal Servizio competente. Tali verifiche possono essere effettuate anche presso le sedi delle stesse associazioni anche al fine di riscontrare l'effettiva apertura delle sedi/sportelli, le attività svolte, nonché il possesso ed il rispetto di quanto dichiarato e di quanto previsto dalle disposizioni regionali. Gli esiti del controllo dovranno risultare da apposito verbale sottoscritto dagli incaricati appartenenti alla struttura suddetta. La struttura regionale può richiedere chiarimenti ed integrazioni rispetto alle dichiarazioni ed alla documentazione presentate dalle Associazioni beneficiarie.
2. Qualora a seguito delle suddette verifiche vengano riscontrate irregolarità, la struttura regionale competente provvede a comunicarle formalmente all'Associazione dei consumatori che è tenuta a sanarle nei termini indicati e comunque entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, dandone la relativa informazione. Nel caso in cui le irregolarità permangano si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 11.
3. Eventuali variazioni connesse alle attività delle sedi/sportelli (trasferimento in altro locale, nuovo personale impiegato, dimissioni di personale, apertura giornaliera, orari di apertura, ecc.) devono essere comunicate via pec alla struttura regionale competente entro 30 giorni dalla data in cui le stesse si verificano.

Art. 10

Non ammissione ai contributi

1. Le istanze delle associazioni non sono ritenute ammissibili nei seguenti casi:
 - a) presentazione della domanda da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'associazione dei consumatori regionale, iscritta al registro regionale, ai sensi del precedente art. 3, comma 1;
 - b) presentazione della richiesta di contributo, presentata attraverso la modulistica approvata, nel mancato rispetto dei termini e delle modalità stabilite nel precedente art. 3, comma 2;
 - c) mancata integrazione della domanda incompleta in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3;
2. Non sono altresì ammesse a contributo le istanze delle Associazioni dei consumatori nei seguenti casi:
 - a) mancata presentazione dell'ultimo rendiconto relativo al contributo concesso l'anno precedente per l'organizzazione ed il funzionamento delle sedi/sportelli regionali delle associazioni;

- b) mancato riscontro, durante le verifiche effettuate dalla struttura regionale competente ai sensi del precedente art. 9, degli elementi dichiarati ai fini della valutazione, ed in caso di permanenza delle irregolarità riscontrate;
- c) revoca del contributo concesso l'anno precedente per l'organizzazione ed il funzionamento delle sedi/sportelli regionali e provinciali delle associazioni;
- d) sospensione dal registro regionale, di cui all'art. 4 della L.R. n. 53/2010.

Art.11

Revoca

1. I contributi concessi sono revocati e le eventuali somme liquidate sono recuperate con la maggiorazione degli interessi legali, nei seguenti casi:
 - a) mancata apertura ed operatività della sede regionale o sede/sportello provinciale, nonché apertura inferiore ai tempi stabiliti nel precedente art. 4;
 - b) destinazione del contributo per il conseguimento di finalità diverse da quelle per cui il contributo è stato concesso;
 - c) mancata presentazione del rendiconto delle spese sostenute o della relazione riferita alle attività svolte, relativamente alla sede/sportello regionale, entro il termine ultimo previsto dal precedente art. 8, o nel caso di mancato rispetto delle modalità richieste;
 - d) presentazione di un rendiconto delle spese sostenute inferiore all'80% del contributo concesso;
 - e) irregolarità gravi nella gestione dell'attività, della spesa e dei pagamenti;
 - f) permanenza delle irregolarità riscontrate a seguito delle verifiche di cui al precedente art. 9
 - g) nei casi previsti dall'art. 13 L.R. 53/2010.
2. La revoca del contributo è disposta dalla struttura regionale competente previa comunicazione via pec al legale rappresentante dell'associazione che, nei termini indicati nella stessa comunicazione, dovrà presentare tramite pec le proprie osservazioni, eventualmente corredate da idonea documentazione. L'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è riportato nella motivazione del provvedimento finale.